

## Disegno di legge speciale per Venezia e la sua laguna.

Testo presentato al Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010.

### Art. 1 (Finalità e obiettivi)

1. Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza nazionale ed internazionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e, al fine di renderle sostenibili nel tempo, promuove lo sviluppo socio-economico delle comunità interessate.

2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, comma 5, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socio-economico del territorio, il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 attraverso:

a) il recupero, la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti inquinati;

b) la conservazione dell'ecosistema lagunare, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico;

c) il controllo del fenomeno delle acque alte, al fine di tutelare i centri storici e dei centri abitati;

d) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio lagunare;

e) il recupero, la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico-architettonico e museale di Venezia e della sua laguna come bene culturale che opera da attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;

f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d'altura, al fine di rendere Venezia un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo;

g) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale ed interreligioso;

h) la riqualificazione urbana anche mediante l'incentivazione della residenzialità;

i) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali ed industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile;

j) l'attivazione delle fonti energetiche naturali, ivi comprese le correnti lagunari e le maree;

k) la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 87, comma 3 lett. d) del Trattato CE in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

3. La promozione delle attività di cui al comma 2 costituisce elemento fondamentale dell'economia veneziana e contribuisce a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna, nonché assume valore strategico ai fini del perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia di cui al comma 1.

4. Al perseguimento dell'obiettivo di cui al presente articolo concorrono lo Stato, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia i Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino Treporti. Il coordinamento dei progetti e programmi di intervento ordinati al perseguimento degli obiettivi spetta al Comitato di cui all'articolo 6.

### Art. 2 (Salvaguardia fisica e ambientale)

1. Alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia concorrono lo Stato, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, l'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della laguna di Venezia di cui all'articolo 4 e i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti esercitando le competenze indicate nel presente articolo.

2. Lo Stato, tramite il Magistrato alle Acque di Venezia, esercita le funzioni inerenti alla salvaguardia e riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, ivi incluse quelle di concessione di aree e specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:

a) al completamento, alla manutenzione e alla gestione delle opere di regolazione delle maree;

b) alla difesa dalle maree dei centri abitati anche attraverso interventi localizzati per insulae;

c) alla difesa dei litorali, alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;

d) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;

e) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza;

f) alla progettazione, d'intesa con l'Autorità portuale, della struttura portuale d'altura di cui al comma 5, lettera a).

3. Il Magistrato alle Acque di Venezia è competente ad individuare ed autorizzare lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi

provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della conterminazione lagunare. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni al recapito finale, il

Magistrato alle Acque di Venezia è tenuto a rispettare i criteri di sicurezza ambientale che saranno definiti nel Piano di Bacino della Laguna di Venezia. Sino all'approvazione del Piano di Bacino, il Magistrato alle Acque di Venezia osserva, nella fase autorizzativa, le previsioni di cui al Protocollo sottoscritto dalle Amministrazioni interessate il 3 agosto 1993.

4. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza il Magistrato alle Acque di Venezia può operare attraverso il proprio Concessionario, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione e dalle convenzioni vigenti nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

5. L'Autorità portuale provvede:

a) alla realizzazione, d'intesa con il Magistrato alle Acque di Venezia, secondo le modalità di cui all'Accordo di Programma del 4 agosto 2010, nonché alla gestione e manutenzione di una struttura portuale d'altura, al fine di realizzare la progressiva estromissione del traffico petrolifero e delle navi porta-contenitori dalla laguna di Venezia;

b) al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;

c) alla regolamentazione, disciplina ed organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad esso correlati, ferma restando la competenza del Magistrato alle Acque ai sensi del comma 2, lettera a) circa la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;

d) all'escavazione dei canali di grande navigazione.

6. La Regione del Veneto provvede alla programmazione e alla realizzazione di tutti gli interventi attinenti alla salvaguardia ambientale della Laguna di Venezia e, in particolare, provvede:

a) al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e/o interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e la rinaturalizzazione del territorio rurale;

b) al completamento delle opere di difesa dei litorali;

c) al completamento delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante in laguna di Venezia;

d) alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e in mare Adriatico, il ripristino di aree umide e/o l'allagamento controllato di terreni, nonché il controllo e il contenimento del cuneo salino;

e) alla riduzione e/o l'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali, sotterranei e sul mare Adriatico;

f) alla bonifica, il recupero e la messa in sicurezza delle aree inquinate, ivi incluse quelle di Marghera, nonché i dragaggi dei sedimenti inquinati;

g) all'attuazione del Progetto Integrato Fusina;

h) all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale, al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

7. Gli interventi di competenza della Regione del Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del Piano di Bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al comune di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio dello stesso Comune; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni. 9. I Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti provvedono, ciascuno per quanto di competenza, alla realizzazione e alla manutenzione del sistema fognario delle isole e dei centri storici dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti.

10. Il Comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini del territorio comunale. Il controllo è affidato al Corpo di polizia municipale.

11. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle Acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima. I canali e i rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla giurisdizione del Comune di Venezia.

12. La Polizia Lagunare, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 del

1973, è Corpo di Polizia Lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia sono affidati al Corpo di Polizia lagunare del Magistrato stesso.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del Corpo di Polizia Lagunare ed è stabilita la dotazione organica.

#### Art. 3

##### *(Distretto idrografico della Laguna di Venezia)*

1. È istituito il Distretto idrografico della laguna di Venezia.

2. Il Distretto Idrografico della Laguna di Venezia è costituito:

a) dalla laguna di Venezia, costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa compreso tra il mare e la terraferma che si estende dalla foce del fiume Sile (Conca di Cavallino) alla foce del fiume Brenta (Conca di Brondolo);

b) dal territorio dei Comuni della gronda lagunare;

c) dal territorio dei Comuni del bacino scolante;

d) dalle acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 2000/60/CE;

e) dalle acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 56/2008/CE.

3. La puntuale delimitazione dei confini del distretto idrografico della laguna di Venezia è effettuata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Laguna di Venezia, sentita l'Autorità di Bacino del distretto delle Alpi Orientali.

#### Art. 4

##### *(Autorità di Bacino del distretto idrografico della Laguna di Venezia)*

1. È istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Laguna di Venezia di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'Autorità di Bacino esercita le competenze previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il piano di bacino distrettuale, oltre a quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pianifica le opere e gli interventi da realizzare per la salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia e lo sviluppo socio economico dell'area lagunare.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario Generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi.

4. Le funzioni della Conferenza istituzionale permanente sono svolte, per l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Laguna di Venezia, dal Comitato istituzionale di cui all'articolo 6.

5. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione.

6. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da:

a) 2 esperti designati dalla Regione del Veneto;

b) 2 esperti designati dal Magistrato alle Acque di Venezia;

c) 1 esperto designato dal Comune di Venezia;

d) 1 esperto designato dalla Provincia di Venezia;

e) 1 esperto designato dal Comune di Chioggia;

f) 1 esperto designato dagli altri Comuni ricadenti nel bacino scolante della laguna;

g) 1 esperto designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) 1 esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

i) 1 esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

j) 1 esperto designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

k) 1 esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

l) 1 esperto designato dall'Autorità Portuale di Venezia.

7. La Segreteria tecnico-operativa si avvale, inoltre, della consulenza fino ad un massimo di tre esperti di chiara fama a livello internazionale nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Istituzionale

8. I componenti della Segreteria Tecnica sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e restano in carica per cinque anni.

9. La Segreteria tecnico-operativa:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

b) verifica l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni della Conferenza istituzionale permanente, agendo per conto della Conferenza medesima nei limiti dei poteri delegati;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionale e degli enti locali.

10. La Segreteria Tecnica sostituisce l'Ufficio di Piano di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001 e del 13 febbraio 2004.

#### Art. 5

##### *(Attività di studio, ricerca e controllo sulla Laguna e gli ecosistemi sensibili)*

1. L'Autorità di Bacino, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Regione del Veneto, dell'Autorità portuale di Venezia e dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, svolge attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e gli ecosistemi sensibili, anche in riferimento:

a) alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto;

b) alla definizione del sistema di previsione delle maree;

c) alla rilevazione dei flussi di traffico di tutti i mezzi acquei lagunari;

d) all'individuazione di condizioni e limiti della mobilità lagunare sostenibile, anche favorendo la sperimentazione di nuovi mezzi di trasporto acqueo a basso impatto ambientale.

2. Al fine di consentire la razionale gestione e il necessario coordinamento delle attività di monitoraggio, delle metodiche di campionamento, misure, analisi, banche dati, strumentazioni, strutture, mezzi, dotazione di sicurezza, personale e risorse finanziarie, con l'entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Bacino coordina:

a) il Servizio Informativo, attualmente gestito dal Consorzio Venezia Nuova;

b) il Centro Sperimentale di Voltabarozzo;

c) l'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune Venezia;

d) l'Ufficio Tecnico per l'antiquamento della Laguna di Venezia del Magistrato alle Acque (ex Sezione Antiquamento - SAMA);

e) il Centro di simulazione della navigazione.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità di Bacino si avvarrà della collaborazione dell'Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di ARPAV per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante, nella Laguna di Venezia e nel mare antistante.

4. Nell'ambito di tali attività di studio e ricerca, l'Autorità di Bacino opera a favore di tutti gli Enti Pubblici che intervengono nell'area lagunare, avvalendosi anche del polo degli atenei veneziani e dell'università di Padova, nonché di altri centri di ricerca esistenti, eseguendo ricerche e sperimentazioni anche in tema di sviluppo sostenibile. I rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche sono regolati attraverso apposite convenzioni e/o accordi di programma.

5. Ai fini di una corretta gestione del Distretto Idrografico della laguna di Venezia la Regione del Veneto provvederà alla progettazione e realizzazione della rete di telecomunicazioni dell'intero territorio che costituisce il Distretto Idrografico affinché le Amministrazioni competenti possano avvalersi di un sistema complesso e unitario per la raccolta, l'implementazione e la gestione dei dati. La Regione del Veneto potrà procedere anche mediante l'istituto della finanza di progetto.

#### Art. 6

##### (Comitato Istituzionale)

1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi previsti nella presente legge sono demandate al Comitato istituzionale per Venezia e la sua Laguna, che le esercita mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati. Il Comitato esercita le funzioni di cui all'articolo

4, comma 4. 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ed è costituito:

a) dal Ministro per le infrastrutture e trasporti;

b) dal Ministro per l'ambiente e la tutela del mare;

c) dal Ministro dello sviluppo economico;

d) dal Ministro per i beni e le attività culturali;

e) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

g) dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

h) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) dal Presidente della Regione del Veneto;

j) dal Presidente della Provincia di Venezia;

k) dal Sindaco del Comune di Venezia;

l) dal Sindaco del Comune di Chioggia;

m) dal Sindaco del Comune di Cavallino Treponti;

n) dai Sindaci di due dei Comuni della gronda lagunare all'uopo designato.

3. Il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia è Segretario del Comitato. Egli assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

#### Art. 7

##### (Rivitalizzazione e recupero socio-economico)

1. La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treponti e della Laguna di Venezia sono perseguiti attraverso: a) l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività;

b) la realizzazione di Fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o aree demaniali;

c) lo sviluppo del comparto fieristico e ricettivo-congressuale a fini culturali anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione Marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli, del VEGA (Parco Scientifico Tecnologico di Venezia) e della Fondazione San Servolo;

d) la predisposizione di un piano di incentivazione della residenza nel centro storico attraverso:

1) la previsione di contributi per il recupero ed il restauro del patrimonio immobiliare privato;

2) la concessione in locazione a canone moderato, e comunque non superiore a quel-

lo concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di un numero di almeno 1500 alloggi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge con priorità per i residenti e per le famiglie residenti neo costituite;

3) la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa;

4) l'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi;

e) la manutenzione urbana, l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta all'interno del centro storico e delle isole;

f) la gestione programmata e controllata dei flussi turistici sostenibili, anche attraverso la quantificazione dell'ammontare dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 15, comma 8;

g) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;

h) l'acquisizione, il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari, nonché l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale;

i) l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico, di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;

j) l'acquisizione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio dell'Università Ca' Foscari, dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), dello Studium Generale Marcianum, del Conservatorio e dell'Accademia delle belle arti di Venezia, del Consiglio nazionale delle Ricerche e della Fondazione Biennale di Venezia, anche mediante la concessione di contributi;

k) la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, la riduzione dell'inquinamento e, in particolare, la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera;

l) il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa di cui all'articolo 11 con il Ministero della difesa, nonché dalle concessioni in atto all'entrata in vigore della presente legge;

m) allo sviluppo e valorizzazione delle aree di Porto Marghera;

n) la realizzazione di una rete idrica antincendio.

2. All'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), d), e) e h) provvedono, secondo le loro rispettive competenze, i Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treponti, anche avvalendosi dei finanziamenti e delle misure di agevolazione previste dalla presente legge. 3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera g), è di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia

e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, in dipendenza della proprietà dei beni sui quali è di volta in volta necessario intervenire. A tal fine, la pianificazione delle rispettive attività dovrà essere integrata allo scopo di permettere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse che saranno messe a disposizione in virtù delle previsioni della presente legge

4. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere b), c), i), l), m) ed n) è di competenza del Comune di Venezia, secondo il programma che sarà definito dal comitato Istituzionale.

5. All'attuazione dell'obiettivo di cui al comma 1, lettere c), per la parte relativa alla Fondazione San Servolo, provvede la Provincia di Venezia secondo il programma definito dal Comitato Istituzionale.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sono individuati, mediante l'inserimento in appositi elenchi, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e di semplificazione, di cui alla lett. b) del predetto comma 1, gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato non necessari al funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che sono da attribuire a titolo non oneroso al Comune di Venezia.

7. I beni individuati negli elenchi di cui al comma 6, sono trasferiti al Comune di Venezia a titolo non oneroso dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, ed entrano a far parte del demanio disponibile del Comune di Venezia, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.

8. Il trasferimento dei beni effettuato ai sensi del presente articolo ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione del Comune di Venezia nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

9. Il Comune di Venezia è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici

comunalmente per i quali lo stesso Comune abbia programmato l'acquisto o la locazione anche in terraferma di immobili. Le risorse rinviate dalla predetta concessione o locazione sono finalizzate all'attuazione delle norme della presente legge. Per i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. L'Amministrazione comunale di Venezia può concedere contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico da adibire ad iniziative artigianali e commerciali, purché queste ultime garantiscano un incremento occupazionale.

11. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, sulla scorta della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per le aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007 - 2013, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni a favore delle imprese operanti nelle zone di censimento ammesse dalla predetta Carta degli aiuti di Stato.

12. Gli incentivi e le agevolazioni introdotti dai decreti di cui al comma 11 sono erogati dai Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino Treponti, nei limiti della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 15.

13. I decreti di cui al comma 11 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscere incentivi e agevolazioni per interventi finalizzati a tutela e conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;

b) promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore dell'ambiente;

c) sostenere l'accessibilità e la viabilità nei territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;

d) prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, ivi inclusi quelli di raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali e tossico-nocivi, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri tariffari;

e) prevedere misure per il contenimento di costi di trasporto delle merci per le imprese;

f) prevedere forme di contribuzione per per-

mettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, per favorire lo sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;

g) prevedere misure per il contenimento di costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, nonché di acquisto e trasporto di gas metano;

h) prevedere che i contributi siano attribuiti anche in ragione del rispetto e della valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni tradizionali certificate dalla Camera di commercio;

i) costituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un Osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefici di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.

14. L'efficacia delle misure di cui al comma 11 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni.

15. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre del 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ai fini dell'attuazione delle iniziative ivi previste, i Comuni del bacino idrografico della laguna di Venezia promuovono la costituzione di società a capitale misto per la gestione associata dei servizi pubblici locali.

#### Art. 8

##### *(Manutenzione urbana e sviluppo dell'innovazione nel Comune di Venezia)*

1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle comunità lagunari, la manutenzione urbana del Comune di Venezia è rivolta:

a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini, ricomprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, secondo il programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;

b) al restauro ed alla ristrutturazione di ponti e fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per insulae, già avviate dal Magistrato alle Acque di Venezia, e comunque ricomprese nelle attività del Magistrato alle Acque di Venezia;

c) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale; d) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici monumentali di pubblico interesse artistico, storico, culturale, di proprietà pubblica o privata;

e) alla realizzazione del consolidamento delle fondamenta degli immobili privati.

2. Gli interventi di competenza del Comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della Regione del Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzata va e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

3. A tal fine la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore ai 90 giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di 90 giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il Comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese (PMI) innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare, il Comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50% del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili.

#### Art. 9

##### *(Porto Marghera e bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate)*

1. La Regione del Veneto promuove uno o più accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Comune di Venezia, il Comune di Mira, la Pro-

vincia di Venezia, l'Autorità Portuale di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera, al fine di realizzare, in concomitanza con i tempi di realizzazione e funzionamento della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a):

a) la redazione e l'approvazione di un Piano complessivo per la messa in sicurezza e bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, come individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 febbraio 2000, con l'indicazione delle relative priorità. Il Piano fa parte del Piano di Bacino e le disposizioni in esso contenute sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;

b) la redazione e l'approvazione di un Piano di riconversione preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera affinché, entro tre anni dalla approvazione del Piano, si completi la dismissione degli impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e la salvaguardia del Distretto della laguna di Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale Piano individua altresì gli interventi da realizzare ed i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati dovranno attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente Legge e individuati nel Piano di Bacino di cui fa parte. Le disposizioni del Piano sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;

c) la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e recupero di rifiuti e di materie seconde;

d) la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici.

2. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, favorendo la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i principi di Agenda 21, provvede, direttamente, o per mezzo di società a partecipazione regionale o attraverso proprio concessionario:

a. al completamento del Progetto Integrato Fusina;

b. all'ottimizzazione, previa acquisizione mediante procedure espropriative o di diritto privato, di impianti ed infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;

c. alla predisposizione e l'integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di

messa in sicurezza, di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;

d. alla progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;

e. alla stipula di convenzioni con soggetti terzi per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;

f. alla progettazione, costruzione e gestione di impianti e servizi di tutela della sanità, della sicurezza e dell'ambiente, in particolare di depurazione, di discarica e di trattamento e recupero dei rifiuti;

g. alla progettazione, realizzazione e gestione di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria rifiuti e rumori;

h. alla realizzazione e alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

i. alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;

j. alla determinazione e alla riscossione di tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti direttamente, o per mezzo di società a partecipazione regionale o da concessionario. .

4. Gli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.

5. I soggetti interessati possono presentare modifiche o revisioni dei progetti di bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato ad uno specifico riutilizzo del sito da bonificare.

6. Le conferenze dei servizi decisorie di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocate per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera sono indette congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione del Veneto che vi partecipa con diritto di voto. Resta ferma la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. Qualora gli accordi di programma di cui al comma 1, non siano sottoscritti e ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione della improcrastinabile necessità di avviare gli interventi di recupero e sviluppo dell'area di Porto Marghera, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione del Veneto, un Commissario denominato "Alto Commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera".

8. Fermo il rispetto dei principi costituzionali e di derivazione comunitaria, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti all'Alto Commissario per la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa vigente, per l'attuazione del presente articolo attraverso un Piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera.

#### Art. 10 (Progetto Marghera)

1. La regione del Veneto, il Comune di Venezia, il Comune di Mira e l'Autorità portuale, tramite accordi di programma, approvano ed aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato Progetto Marghera.

2. Il piano di cui al comma 1 favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare:

a) la realizzazione di infrastrutture per le aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera;

b) le infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie, sia per le persone che per le merci;

c) una rete viaria separata da quella urbana su cui far viaggiare le merci;

d) una rete ciclabile che colleghi le aree di sviluppo con il polo universitario di Via Torino, con il Parco di San Giuliano e con le nuove aree di sviluppo residenziale e direzionale di porto Marghera;

e) lo sviluppo residenziale, di impianti ricreativi, di centri congressuali, direzionali e logistici;

f) la riconversione industriale di siti contaminati;

g) l'acquisizione, mediante procedure espropriative o negozi di diritto privato, di lotti destinati ad attività economico-produttive, e la loro attrezzatura, ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento con le reti di trasporto o di telecomunicazione;

h) la cessione alle imprese di lotti attrezzati;

i) la costruzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali, portuali ed artigianali;

j) la vendita e la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti nelle aree attrezzate;

k) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici per la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti a rete;

l) la progettazione, costruzione e gestione di interporti e centri intermodali;

m) il recupero degli immobili preesistenti e all'attuazione di programmi di de/reindustrializzazione;

n) l'individuazione di strumenti che favoriscano la residenzialità, di impianti ricreativi, centri direzionali, congressuali e fieristici.

3. Qualora entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non venga approvato l'accordo di programma di cui al comma 1, le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Alto Commissario di cui all'articolo 9, comma 7.

#### Art. 11 (Arsenale di Venezia)

1. Le modalità di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione, delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono definite con apposito Protocollo d'intesa e successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la Regione del Veneto ed il Comune di Venezia. All'attuazione del Protocollo provvede il Ministero della difesa, d'intesa con il Comune di Venezia.

#### Art. 12 (Istituti Universitari - Enti Culturali - Fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire la creazione e lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti Universitari, degli enti Culturali e delle fondazioni con sede a Venezia.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli istituti universitari, degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) prevedere un'adeguata riserva di posti di professore ordinario di prima fascia da coprire con chiamate dirette di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nella città di Venezia prov-

vedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

#### Art. 13 (Area di ricerca scientifica e tecnologica della laguna di Venezia)

1. È costituito un consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella Laguna di Venezia. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono precisati nello Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

3. Il consorzio è costituito tra il Comune di Venezia, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia e il Magistrato alle Acque. Sono membri di diritto l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università Luav di Venezia, lo Studium Generale Marcianum, il Conservatorio, l'Accademia di belle arti di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti o associazioni o privati che si obbligano ad erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto.

4. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.

5. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il Consorzio, sentito il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei fondi, fabbricati ed altri beni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del consorzio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nello Statuto sono precisati i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento dell'ente e del relativo patrimonio, nonché è individuata la dotazione organica con le relative qualifiche funzionali del personale.

#### Art. 14 (Commissione per la Salvaguardia di Venezia)

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e all'articolo 4 della legge n. 360 del 1991, che opera come

Conferenza permanente di servizio e rimane istituita fino all'approvazione dei Piani di assetto territoriale (PAT), esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguirsi nella con terminazione lagunare, nei centri storici di Venezia, Cavallino Treporti, Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, ad esclusione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

2. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico.

3. La Commissione può delegare ai Comuni di cui al comma 1 l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico.

4. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere autorizzatorio relativo ai beni paesaggistici.

5. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sugli strumenti di pianificazione e sulla strumentazione urbanistica.

6. Solo per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal Sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro 30 giorni dal ricevimento.

7. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, per le pratiche edilizie ed entro il termine di sessanta giorni per tutti gli interventi di trasformazione e modifica del territorio di cui all'articolo 31 comma 1, lettere d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali termini possono essere prorogati, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore, rispettivamente, a quindici ed a trenta giorni. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole. Qualora il parere sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del co-

mandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

8. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia, la Regione del Veneto si avvale di proprio personale.

9. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza. Il parere sostituisce ogni altro provvedimento comunque denominato, ivi compreso quello di conformità urbanistica. Resta ferma la disciplina in materia di VIA statale, regionale e provinciale..

10. Ai fini della semplificazione delle procedure di autorizzarne paesaggistica, il confine della conterminazione lagunare coincide con l'intero territorio dei nove comuni della gronda lagunare. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 viene rilasciata dalla Commissione di cui al presente articolo su parere vincolante della Soprintendenza di Venezia e laguna.

#### Art. 15

##### (Norme Finanziarie)

1. All'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge, sono destinati:

a) le risorse stanziare e da stanziare per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", per quanto attiene al completamento delle opere di regolazione delle maree ed alla successiva gestione delle stesse, nonché per la realizzazione della metropolitana sub lagunare; b) gli stanziamenti annuali a tal fine stabiliti dalla legge di bilancio; c) le accise, di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.

26, applicate sul gas generato dal terminale Adriatic LNG;

d) un contributo pari all'1% degli introiti ad ogni titolo connessi con l'utilizzo della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a);

e) le maggiori entrate per accisa conse-

guenti all'aumento di euro 0,01 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

f) le risorse derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che i Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino Treporti possono istituire ovvero deliberare in deroga al comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

g) le altre risorse di cui al presente articolo.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c) sono destinate:

a) per il 60% al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, e degli accordi di programma di cui all'articolo 9;

b) per il 30% alla realizzazione delle opere infrastrutturali di competenza della Regione del Veneto;

c) per il 10% per la realizzazione degli interventi di competenza del Comune di Venezia di cui agli articoli 7 e 8.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera d) sono destinate al finanziamento degli interventi di competenza del Comune di Venezia previsti dalla presente legge.

4. Le risorse di cui alla lettera e) del comma 1 sono ripartite tra gli Enti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, previa delibera di ripartizione del Comitato Istituzionale. Nella ripartizione il Comitato Istituzionale tiene conto delle indicazioni della Segreteria tecnica in ordine al regolare avanzamento delle attività di competenza di ciascuna amministrazione potendo ripartire ulteriori risorse solo a favore degli Enti i cui programmi siano in corso, in coerenza con le previsioni di cui alla pianificazione definita ai sensi della presente legge.

5. Le risorse di cui alla lettera f) sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 di competenza dei Comuni che la applicano.

6. Al Comune di Chioggia è assegnato non meno del 10% delle risorse attribuite al Comune di

Venezia per la realizzazione degli interventi di sua competenza di cui all'articolo 7.

7. Gli stanziamenti previsti a favore del Comune di Venezia sono da destinare anche al Comune di Cavallino-Treporti nella misura stabilita dal Comitato Istituzionale.

8. E' destinato al Comune di Venezia, per il finanziamento degli interventi di sua competenza previsti dalla presente legge, un contributo aggiuntivo pari ad un euro a persona sui biglietti aerei con destinazione l'aeroporto Marco Polo Tesserà e ferroviari di lunga percorrenza con destinazione Venezia Santa Lu-

cia, nonché un contributo aggiuntivo da euro tre ad euro cinque sui biglietti delle navi da crociera con destinazione o partenza dal porto di Venezia.

9. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed h) sono finanziati dal Comune di Venezia anche mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico non strategico.

10. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 9, ai concessionari delle aree di bonifica e di riconversione di Porto Marghera è applicato un contributo straordinario aggiuntivo pari ad euro uno per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalle bonifiche e riconversione delle predette aree.

11. Il Comune di Venezia è autorizzato ad assoggettare le valorizzazioni immobiliari generate dagli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le variazioni di destinazione urbanistica, a un contributo straordinario di urbanizzazione nella misura del cinquanta per cento della predetta valorizzazione, ponendolo a carico del soggetto attuatore. Tali risorse aggiuntive sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

12. Le iniziative del Comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità di cui agli articoli 120 e 121 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel Comune di Venezia che appartiene o è in consegna allo Stato, sono destinati al Comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.

13. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, alla Soprintendenza di Venezia e Laguna sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, valorizzazione, sponsorizzazione e restauri realizzati nella città di Venezia e nella Laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva nelle attività di tutela, manutenzione e restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.

14. Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio di cui all'articolo 13 un fondo di dotazione per gli anni 2011-2013 determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

15. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la cedolare secca si applica sul canone di locazione ridotto del 10 per cento.

#### Art. 16 (Città Metropolitana)

1. Al perseguimento della rivitalizzazione e dello sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallinotreporti e della Laguna di Venezia concorrono anche le risorse strutturali dei territori circostanti sui quali ricadono gli effetti diretti e permanenti.

2. Gli obiettivi di sviluppo e le conseguenti attività volte al loro raggiungimento vanno integrati nell'ambito di un'area in grado di sostenere le migliori condizioni di efficienza amministrativa dei processi e di efficacia socio-economica degli interventi.

3. In applicazione della normativa sul federalismo e del principio di sussidiarietà, viene istituita la Città Metropolitana di Venezia, la cui delimitazione coincide con i confini della Provincia di Venezia.

4. La Presidenza della Provincia di Venezia esercita le funzioni di presidenza della Città Metropolitana per il periodo intercorrente tra l'istituzione della stessa e l'entrata in vigore delle nomine dei componenti dei suoi organi elettivi, come risultanti dagli esiti delle consultazioni popolari appositamente indette.

#### Art. 17 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) il Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1901, convertito dalla legge 3 febbraio 1938, n. 168;
  - b) il Regio decreto 7 marzo 1938, n. 337;
  - c) la legge 31 marzo 1956, n. 294, e successive modificazioni;
  - d) la legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
  - e) la legge 2 marzo 1963, n. 397;
  - f) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;
  - g) la legge 5 luglio 1966, n. 526;
  - h) la legge 8 marzo 1968, n. 194;
  - i) la legge 24 dicembre 1969, n. 1013;
  - j) la legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo l'articolo 5, e successive modificazioni;
  - k) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 ;
  - l) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e successive modificazioni;
  - m) la legge 5 agosto 1975, n. 404;
  - n) il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;
  - o) la legge 29 novembre 1984, n. 798, salvo l'articolo 3, e successive modificazioni;
  - p) l'articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;
  - q) la legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;
  - r) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, salvo gli articoli 1, 2 e 3;

s) l'articolo 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

t) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

u) il d.l. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.5.1995, n. 206;

v) l'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.